



# COMUNE DI RETORBIDO

(Provincia di Pavia)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Reg. Delib.

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.**

L'anno duemilacinque addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 21.00 - nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Boccaccini Cristina	Si		8	Sparpaglione Bruno	Si	
2	Girani Maurizio	Si		9	Berengan Michela	Si	
3	Poggi Pierluigi	Si		10	Cebrelli Isabella	Si	
4	Rebutti Valerio	Si		11	Antoninetti Maurizio	Si	
5	Martini Claudio	Si		12	Trambaioli Giovanna	Si	
6	Muttoni Angelo		Si	13	Santomero Fabio		Si
7	Guidi Agostino		Si				

Consiglieri assegnati n. 12 di cui in carica n. 12 e presenti in questa seduta n. 9 + 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianluca Rovelli.

La Sig.ra Boccaccini Avv. Cristina, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

*IL SINDACO PRESIDENTE*

*Dà la parola al segretario comunale per la illustrazione del regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;*

*Il segretario precisa che il regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs 109/1998 e s.m.i. e nella L 328/2000;*

*Vengono poi illustrati gli aspetti salienti del regolamento*

*IL CONSIGLIO COMUNALE*

*Udita la relazione del segretario comunale*

*Esaminato il testo del regolamento allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale*

*Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi*

*DELIBERA*

*Approvare il regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate composto di n. 17 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale*

# COMUNE DI RETORBIDO

(Provincia di Pavia)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.12.2005

Art. 49 c.1 D.L.vo 18.08.2000, n. 267

**OGGETTO PROPOSTA: Approvazione Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li, 23.12.2005

Il Responsabile Servizio interessato  
Dott. Gianluca Rovelli





# Comune di RETORBIDO

## PROVINCIA DI PAVIA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 23/12/05

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

#### Art. 1 – Premessa Normativa

Il presente regolamento fa riferimento alla seguente legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza e sicurezza sociale:

- a) L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Lombardia”;
- b) L.R. 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività sociali”;
- c) D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni: D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221, D. Lgs 03/05/2000, n. 130, D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242 e D.P.C.M. 18/05/2001;
- d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e ad altri enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- e) Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- f) D.P.C.M. 15 dicembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 28 legge 8 novembre 2000, n. 328”.

#### Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento individua i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata con i criteri dell’indicatore della situazione economica, di seguito denominato I.S.E.E.

#### Art. 3 – Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi

- 1) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento le fasce considerate ai fini della concessione dell’agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto giuntale, saranno espresse con riferimento al parametro dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Luglio 1999, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 4 – Categorie dei servizi per l’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

- 1) I servizi erogati dal Comune soggetti all’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica verranno individuati con successiva delibera della Giunta Comunale.

- 2) Rientrano, inoltre, nei servizi di cui al presente regolamento, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3c figli minori e quello di maternità, la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, di cui al capo I, art. 27, comma 1 e capo VI, articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive integrazioni, nonché ogni servizio e/o prestazione erogata dal Comune con l'unico limite rappresentato dalle esclusioni, previste dalla legislazione vigente, di applicazione dell'I.S.E.E.

**Art. 5 – Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).**

- 1) La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata esclusivamente con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo. Fanno parte del nucleo familiare, i soggetti componenti la famiglia, i soggetti conviventi e quelli considerati a carico ai fini IRPEF del richiedente, così come previsto dalla normativa vigente.
- 2) L'I.S.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene, ai sensi dell'art. 2 comma 4, D. Lgs. 130/2000 combinando:
- a) Indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 7.
- b) Il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 9.
- 3) Qualora l'interessato appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica (I.S.E.) viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, riportata di seguito:

Tab. – Scala parametri di equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.  
 Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di figli minori e di un solo genitore.  
 Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%.  
 Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

- 4) Il rapporto tra la situazione economica (I.S.E.) del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.

**Art. 6 – Indicatore della situazione reddituale**

- 1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
- a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In mancanza di obbligo di dichiarazione, è determinato dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

- b) I redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
  - c) I redditi di lavoro prestato al di fuori del territorio dello Stato.
  - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate nel successivo articolo 8.
- 2) I nuclei che risiedono in abitazioni in locazione, per il calcolo della situazione reddituale, dovranno detrarre il valore del canone annuo di locazione fino all'importo massimo di cui al D. Lgs 31/03/1998 n. 109 e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso, il richiedente sarà tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **Art. 7 – Determinazione del patrimonio mobiliare**

- 1) Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10 del presente Regolamento:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
  - b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
  - d) di partecipazione azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;
  - e) partecipazione azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10;
  - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;
  - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data;
  - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);
- 2) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione, co-intestati anche a soggetto appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- 3) La consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore complessivo del patrimonio mobiliare, approssimato per difetto, secondo quanto disposto dal D.M. 29 luglio 1999 (in particolare quadro C del modello tipo di dichiarazione sostitutiva).
- 4) L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione.

### **Art. 8 – Indicatore della situazione patrimoniale**

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il valore del patrimonio immobiliare così come determinato secondo il seguente art. 9
  - b) Il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri specificati nel precedente art. 7.
- Da tale valore, si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di cui D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo.

### **Art. 9 – Indicatore del patrimonio immobiliare**

1) Il patrimonio immobiliare si calcola, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) Sommando il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I., al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso considerato;
- b) Sottraendo dal valore così determinato l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari con abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole, il valore della casa di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole, il valore della casa di abitazione, nel limite di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

### **Art. 10 – Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E.**

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma D.P.M. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Tale dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 4 comma 4 del D.L. 109/98. Nel corso dell'anno di applicazione, a fronte di variazioni tali da determinare una ridefinizione dell'I.S.E.E., l'utente richiedente il servizio e/o prestazione dovrà procedere alla riproposizione di una nuova dichiarazione;
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificando degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
  - a) Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  - b) Presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.
- 4) Qualora, a seguito dell'effettuazione di controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni determinate dall'applicazione della fascia I.S.E.E. accertata; la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

- 5) Sarà applicato il metodo delle compensazioni sulle nuove agevolazioni, a copertura delle maggiori o minori agevolazioni fornite.
- 6) In caso di non veridicità dell'autodichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:
  - a) Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante agevolazioni non dovute, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso;
  - b) Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante possibilità di maggiori agevolazioni, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.
- 7) Per casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/1998.
- 8) In caso di richieste plurime per l'accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, ne verrà accettata soltanto una.

#### **Art. 11 – Recupero delle spese per le prestazioni erogate e del credito**

- 1) Il Comune avvia, nel caso di soggetti che non provvedano al pagamento delle rette e/o delle tariffe per le prestazioni ricevute, un procedimento amministrativo per il recupero delle somme, anche attraverso specifiche azioni legali.
- 2) Gli obblighi a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile (parenti tenuti agli alimenti) sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.  
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.  
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.  
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
- 3) Per soggetti, con reddito insufficiente ma proprietari di beni immobili, ricoverati tramite i servizi comunali, in via temporanea o definitiva in strutture residenziali, il Comune, in quanto creditore, qualora siano assenti parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, intraprende specifici atti esecutivi o conservativi.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

- 1) L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture del Comune anche mediante collegamenti informatici e telematici. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003 applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto.
- 2) I responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, adotteranno linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE contenenti i dati personali.
- 3) Lo scambio dei dati personali con soggetti esterni dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa, a seguito di autorizzazione all'uso degli interessati stessi.



### **Art. 13 - Controlli**

- 1) L'Amministrazione Comunale può attivare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Si informa fin d'ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a. Palesemente inattendibili;
- b. Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c. Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d. Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta;

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

### **Art. 14 – Competenze**

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso.
- 2) Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998.

### **Art. 15 – Norme integrative**

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'ISEE verranno automaticamente recepite ed applicate in riferimento ai tempi tecnici necessari alla loro attuazione.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa integrativa e correttiva emanata dallo Stato e dalla Regione.

**Art. 16 – Applicazione e decorrenza**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'esecutività consiliare di approvazione.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dal Consiglio e dalla Giunta Comunale in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento ISEE.

**17- Rinvio ad altre norme**


Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE






**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31.12.2005, e vi rimarrà per quindici giorni Consecutivi.  
Li, 31.12.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE





**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *10-01-2006* ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.L.vo 267/2000.

Li, *11-01-2006*

IL SEGRETARIO COMUNALE